



TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESTITO TEMPORANEO PER ESPOSIZIONE

L'Archivio Centrale dello Stato (ACS) concede il prestito temporaneo di opere d'arte e materiali d'archivio conservati nei propri fondi e collezioni per iniziative a scopo scientifico, per finalità espositive e per rilevanti manifestazioni culturali nazionali ed internazionali promosse da soggetti pubblici e privati. La concessione del prestito è regolata da apposita normativa, ai sensi della circolare n. 89/90 della Direzione Generale degli Archivi e gestita dall'Ufficio Prestiti dell'Archivio Centrale dello Stato.

1) PROCEDURA PER AUTORIZZAZIONE AL PRESTITO

La richiesta di prestito dovrà pervenire, salvo eccezioni motivate, non meno di **quattro mesi prima** (su territorio nazionale) e **sei mesi prima** (su territorio internazionale) della data di inaugurazione della mostra, in modo da consentire sia la valutazione dello stato conservativo delle opere, necessaria per la concessione del prestito stesso, che la determinazione del fee dovuto, nonché la loro preparazione per essere esposte e l'espletamento di tutte le operazioni per la concessione delle autorizzazioni ministeriali.

Se la richiesta di prestito dovesse pervenire da un ente di natura giuridica privata è previsto un contributo a suo carico (vedi **Appendice – Contributo per i prestiti**).

La richiesta di prestito, redatta su carta intestata, deve essere indirizzata al Soprintendente dell'Archivio Centrale dello Stato e inviata via e-mail a acs@cultura.gov.it e in copia conoscenza a acs.ufficioprestiti@cultura.gov.it.

La richiesta di prestito deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Titolo, sede e durata di allestimento della mostra;
- b) Progetto scientifico e organizzativo con indicazioni sugli enti promotori della manifestazione e con la previsione della realizzazione di un catalogo o della pubblicazione on line della mostra;
- c) Una lista di opere completa con i dati identificativi. Qualora fosse necessaria una ricerca archivistica *in loco*, questa dovrà essere effettuata da personale incaricato dall'ente organizzatore;
- d) *Facility report* nel quale sono fornite le notizie concernenti l'allestimento e le misure di sicurezza e tutela della sede espositiva (umidità relativa, temperatura, luce, condizioni di sicurezza, altro), datato e sottoscritto, secondo le direttive esplicitate nel paragrafo "Condizioni di esposizione" al punto n° 6 del presente contratto;
- e) Generalità e referenze della ditta specializzata incaricata dei procedimenti di imballaggio, movimentazione e trasporto dei beni;
- f) Generalità della compagnia assicuratrice.



Ministero della cultura
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

La richiesta dovrà essere approvata dal Sovrintendente dell'ACS e ricevere il nulla osta dalla Direzione Generale Archivi (anche in caso di documenti in deposito) o, se dovuto, inviata per conoscenza dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Lazio.

Per le mostre che hanno sede fuori dal territorio nazionale l'Ente organizzatore deve inviare preventivamente all'Archivio una dichiarazione in cui garantisce il rientro in Italia delle opere alla fine dell'esposizione e la garanzia di immunità dal sequestro giudiziario delle opere d'arte. In seguito l'Ente è tenuto a presentare una richiesta all'ufficio Esportazione per il rilascio di un attestato di circolazione temporanea dei beni (art. 71 del D.lgs. 42/2004). Nella richiesta andranno indicati anche il valore dei singoli beni e i dati identificativi e anagrafici del responsabile della loro custodia all'estero. L'ottenimento dell'attestato è subordinato all'assicurazione dei beni per il valore indicato nella richiesta e al versamento di una cauzione superiore del dieci per cento al valore stimato del bene. Nell'attestato di circolazione temporanea è riportato il termine per il rientro dei beni, che non può essere superiore a 18 mesi.

Per mostre, esposizioni ed altre manifestazioni che si tengano al di fuori dal territorio dell'Unione europea, è inoltre necessaria la licenza di esportazione temporanea, rilasciata dall'Ufficio esportazione (art. 74, comma 4).

I costi delle pratiche dei documenti doganali restano totalmente a carico dell'Ente organizzatore. Sulla base degli elementi sopra indicati può essere rilasciata l'autorizzazione al prestito.

La concessione in prestito di documenti e opere è limitata all'esposizione. È vietato utilizzare il testo o le immagini dei documenti concessi in prestito per altri scopi, compresi articoli su giornali e riviste, senza preventiva autorizzazione scritta dell'ACS.

L'Ente organizzatore, oltre ad assumersi le responsabilità in merito alla corretta conservazione dei documenti, dovrà sostenere i costi previsti per il prestito, quali le spese di trasporto, imballaggio, assicurazione e ogni altra cautela necessaria alla conservazione in idonee condizioni ambientali ed espositive dei documenti. Si rinvia ai successivi punti per maggiori dettagli.

Proroga del prestito e mostre itineranti:

Ogni eventuale prolungamento del prestito, in caso di proroga della mostra, dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione. Occorre inviare con adeguato anticipo la relativa richiesta di proroga al Sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, secondo le stesse modalità indicate per la richiesta di prestito, garantendo il mantenimento delle condizioni di sicurezza nonché il prolungamento dell'assicurazione fino alla effettiva restituzione delle opere all'Archivio. In caso di esposizione per due o più sedi ("itinerante"), le suddette condizioni debbono ritenersi valide per ogni sede, separatamente. Eventuali spostamenti delle opere in tempi successivi dovranno essere concordati e autorizzati.



Ministero della cultura
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

2) RAPPORTO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE

Ogni opera è corredata da una scheda di conservazione (*Condition Report*) a cura dell'Archivio Centrale dello Stato, con relativa fotografia a colori e indicazione dettagliate dei danni riscontrati sul bene, con prescrizioni specifiche per la sua conservazione se necessarie. Al momento della consegna la scheda deve essere convalidata e firmata dal responsabile della mostra, o da un suo delegato, congiuntamente al rappresentante dell'Archivio. Ugualmente deve avvenire per il ritiro delle opere.

Nel caso in cui le opere richieste in prestito necessitino di operazioni di restauro e messa in sicurezza, l'autorizzazione al prestito verrà rilasciata solo se l'Ente organizzatore dell'evento si farà carico del relativo rimborso di tutte le spese sostenute (materiali, manodopera). All'Ente richiedente verrà inviato un *Preventivo per il rimborso delle spese per il restauro* da restituire firmato per accettazione. Qualora si ritenga necessaria la predisposizione di *passe-partout*, cornici, legggi a misura o altri tipi di montaggio, essi sono a totale carico dell'Ente organizzatore.

Tutti gli interventi verranno svolti dal Laboratorio di restauro dell'Archivio Centrale dello Stato e saranno effettuati esclusivamente dopo aver ricevuto l'attestazione di avvenuto pagamento che dovrà essere inoltrata all'email dell'Ufficio prestiti (acs.ufficioprestiti@cultura.gov.it). L'Archivio Centrale dello Stato, in quanto ente non commerciale, non può emettere fattura. Se richiesto, potrà essere rilasciato un attestato dell'avvenuto pagamento a firma del Sovrintendente.

Si richiede pertanto di effettuare il rimborso tramite:

a) Pago PA sul portale dei pagamenti del Ministero della Cultura, raggiungibile al seguente indirizzo web:

<https://pagonline.cultura.gov.it/pagamenti-pagopa/operazioni/home.do>

b) Bonifico bancario a BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN: IT50K 05696 03211 000025000X75 con causale "rimborso spese per restauro e messa in sicurezza" specificando il numero di opere sottoposte ad intervento e il titolo della mostra di riferimento. Seguirà, su richiesta dell'Ente, il rilascio di attestazione di avvenuto pagamento a firma del Sovrintendente dell'Archivio.

3) ASSICURAZIONE

L'Ente organizzatore deve provvedere, a proprie spese, a stipulare una polizza di assicurazione a favore dell'ACS con una compagnia di assicurazioni, secondo la formula "da chiodo a chiodo – all risks", di ogni documento e opera richiesta in prestito, secondo le stime fornite dall'ACS, con la più ampia garanzia per ogni rischio, nessuno escluso, da chiunque e comunque causato.

In particolare dovranno essere comprese le seguenti clausole:

- Estensione al furto con destrezza;
- Estensione al vizio od insufficienza di imballaggio;
- Estensione alla influenza di temperatura e clima;
- Estensione ai rischi di sciopero, sommossa;



Ministero della cultura
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

- Estensione atti vandalici terroristici;
- Estensione guerre (come da IWC);
- Estensione catastrofi naturali;
- Deprezzamento massimo del 100% valore accettato;
- Parure, Set & Pair nella formula più estesa;
- Rinuncia alla rivalsa verso il personale dell'ACS e nei confronti dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori salvo il caso di dolo o colpa grave.

Il pagamento dei sinistri dovrà avvenire in Italia e in Euro. Le opere danneggiate dovranno rimanere di proprietà dello Stato Italiano anche in presenza di una liquidazione totale. Il foro competente dovrà essere quello italiano ed il contratto soggetto alla Legge italiana.

Nel caso di furto, danneggiamento anche lievissimo o altro qualsivoglia incidente, oltre che alla compagnia assicuratrice, ne dovrà essere comunicata immediata notizia all'ACS con particolareggiata descrizione dell'accaduto. In nessun caso dovrà essere intrapreso un intervento di restauro senza l'autorizzazione dell'ACS.

La polizza dovrà pervenire **10 giorni prima** della partenza delle opere, assieme al testo integrale delle clausole assicurative previste dal contratto.

4) IMBALLAGGIO, TRASPORTO E SCORTA DELLE OPERE

Le opere dovranno essere riconsegnate subito dopo la chiusura della manifestazione, salvo accordi specifici, sempre entro i termini della copertura assicurativa.

L'Ente organizzatore deve provvedere, a sue spese, all'imballaggio ed al trasporto, utilizzando una ditta specializzata nel campo dei trasporti d'arte, e comunicare il nome ed il recapito dello spedizioniere incaricato, che deve ricevere la fiducia dell'ACS.

Gli imballaggi dovranno essere realizzati a regola d'arte avendo riguardo della natura dei materiali stessi e nel rispetto delle modalità richieste dall'ACS, utilizzando casse realizzate con materiali ignifughi e idrorepellenti, predisposti per mantenere il più possibile costanti la temperatura e l'umidità relativa. L'ACS si riserva comunque la facoltà di verificare l'idoneità dell'imballaggio e delle condizioni di trasporto e, in casi particolari, di richiedere un contenitore climatizzato (*climabox*) o dotato di controllo climatico attraverso un *datalogger*.

Le operazioni di imballaggio/disimballaggio, allestimento/disallestimento, trasporto, deposito, custodia, movimentazione dovranno essere eseguite con la massima cura, utilizzando le attrezzature più idonee.

La consegna del materiale concesso in prestito avviene previo appuntamento concordato con ampio anticipo con il responsabile dell'ufficio prestiti. Al momento dell'imballaggio e del ritiro dei documenti il trasportatore deve essere munito di copia del certificato assicurativo. La restituzione del



Ministero della cultura
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

materiale documentario dovrà avvenire presso la sede dell'ACS. La ditta incaricata del trasporto dovrà eseguire le operazioni di disimballo e di verifica della consistenza e dello stato di conservazione dei documenti alla presenza del Funzionario o incaricato responsabile.

Lo stesso incaricato dovrà poter assistere alle operazioni di allestimento e di collocazione delle opere e verificare lo stato di sicurezza e idoneità ambientale dei locali e delle teche, ove le opere stesse saranno collocate. È facoltà del Funzionario o delegato richiedere eventuali accorgimenti espositivi idonei a garantire la migliore sicurezza delle opere.

Nel caso di opere di rilevante valore l'ACS si riserva di richiedere la valigia diplomatica, una scorta armata statale o privata per tutta la durata del viaggio, un mezzo di trasporto con rilevatore satellitare, sia all'andata sia al ritorno o in eventuali trasferimenti tra sedi diverse della stessa esposizione, in caso di mostra itinerante.

Alla chiusura della mostra le operazioni di imballaggio per il rientro dei documenti e delle opere in sede dovranno essere compiute secondo le modalità seguite alla loro partenza e alla presenza del Funzionario o incaricato dall'ACS, che provvederà ad aggiornare il *Condition Report* e a firmarlo congiuntamente a un responsabile dell'Ente organizzatore.

Nell'ambito del trasporto per via aerea, sia in Italia che all'estero, si richiede una pallettizzazione esclusiva e/o con altre opere d'arte in spedizione presso la stessa sede espositiva. Ogni qualvolta possibile il Funzionario o delegato accompagnatore presenzierà alle operazioni doganali ed aeroportuali.

5) TRATTAMENTO DI MISSIONE DELL'ACCOMPAGNATORE

Le opere concesse in prestito devono essere accompagnate da uno o più funzionari, tecnici e/o restauratori delegati dal Soprintendente dell'Archivio. In ragione del numero di opere in prestito o del caso specifico verrà determinato e concordato fra gli enti il numero di accompagnatori. L'accompagnatore (courier) sarà presente alle operazioni di imballaggio, trasporto (ove necessario), disimballaggio e allestimento delle opere, sia all'andata che al ritorno, controllando lo stato di conservazione e le condizioni ambientali della sede espositiva. Ogni spesa per la missione sarà a carico dell'ente richiedente, che dovrà provvedere altresì alle spese di viaggio nonché di vitto ed alloggio (vedi **Appendice - Norme per la missione dell'accompagnatore**).

6) CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE

Le opere dovranno essere esposte unicamente nei locali destinati alla mostra, che dovranno presentare i seguenti requisiti: parametri ambientali previsti dalla normativa vigente¹; presenza nei locali della mostra di dispositivi antincendio ed antifurto; guardiania diurna e notturna. Le opere e i documenti in prestito dovranno essere conservati nelle medesime condizioni termo-igrometriche idonee anche

¹ Valori previsti per locali di deposito, consultazione ed esposizione, fotocoproduzione e restauro, accesso e servizio dalla norma UNI 10586/1997 1997, *Condizioni climatiche per ambienti di conservazione di documenti grafici e caratteristiche degli alloggiamenti*.



Ministero della cultura
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

durante il deposito e gli eventuali spostamenti precedenti e successivi alla mostra. Il courier inviato dall'Archivio ha la facoltà di ritirare dall'esposizione, a suo insindacabile giudizio, le opere concesse in prestito qualora ritenga non sufficienti le misure di sicurezza e di tutela effettivamente realizzate nella sede espositiva.

Di tutti i documenti esposti si dovrà segnalare il luogo di conservazione, "Roma, Archivio Centrale dello Stato", seguito dalla denominazione del fondo di appartenenza. Per i libri si potranno indicare le pagine che saranno aperte durante l'esposizione, così come per i manoscritti si potrà specificare il numero della carta e del foglio (*recto* o *verso*) oppure della pagina che sarà esposta in primo piano.

Le opere non dovranno subire trattamenti di manutenzione, interventi di pulitura, restauro e nessun altro intervento, durante lo svolgimento della mostra, se non previa esplicita autorizzazione dell'ACS. Le opere dovranno essere restituite nelle stesse condizioni e con il medesimo allestimento in cui sono state consegnate.

In caso di danneggiamento dei documenti, l'Ente organizzatore deve tempestivamente informare il Sovrintendente dell'ACS, entro e non oltre 12 ore dal sinistro, dandone comunicazione scritta, anticipata anche via email. Nessun intervento di restauro deve essere intrapreso senza l'autorizzazione esplicita della Direzione dell'Archivio.

In nessun caso l'opera dovrà essere rimossa dalla sua cornice e montatura, né tanto meno dalla collocazione espositiva, senza formale autorizzazione dell'ACS.

7) RIPRODUZIONI

Per qualsiasi tipo di riproduzione (e/o commercializzazione di riproduzione) di opere dell'Archivio Centrale dello Stato è necessaria l'autorizzazione scritta dello stesso. Tali richieste non fanno capo all'Ufficio Prestiti ma dovranno pervenire esclusivamente al referente della Sala Studio dell'Archivio Centrale dello Stato tramite indirizzo email acs.salastudio@cultura.gov.it, o contattando i numeri +39 06 54548480-515-487.

Ogni opera deve essere menzionata, sia nei locali di esposizione sia nell'eventuale catalogo, con la dicitura opportunamente indicata dall'Archivio. Qualsiasi contributo in catalogo, legato alle opere in prestito, deve essere redatto o sottoposto a revisione dell'Archivio. L'ente richiedente è tenuto a consegnare, entro la fine della mostra, 3 copie gratuite del catalogo dell'esposizione, che dovranno essere inviate all'ACS, sia nella prima edizione sia in tutte le eventuali edizioni successive, al seguente indirizzo: Archivio Centrale dello Stato, Piazzale degli Archivi 27, 00144, Roma.

Nel caso in cui l'ACS ricopra un ruolo di particolare rilevanza nell'ambito del percorso espositivo si richiede la partecipazione al Comitato scientifico e la presenza con il proprio logo sul catalogo e su tutti i materiali promozionali.

Si richiedono inoltre i materiali promozionali e la rassegna stampa dell'iniziativa. L'ACS dovrà essere informata su tutte le iniziative di comunicazione (inaugurazione, presentazione alla stampa, eventi collaterali, altro) inerenti la mostra.



Ministero della cultura
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Non è consentito in nessun modo pubblicare le riproduzioni di documenti originali dell'Archivio sui social network.

Per tutta la durata della mostra le opere non possono essere fotografate né riprodotte in documentari cinematografici, neppure per ragioni educative o pubblicitarie senza l'autorizzazione dell'Archivio.

L'ente organizzatore della mostra, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna al rispetto delle clausole e delle Appendici indicate. Qualora dovesse venire meno anche una sola di tali condizioni, la Direzione dell'Archivio Centrale dello Stato deve essere tempestivamente informata e si riserva il diritto di ritirare il prestito in qualsiasi momento.

Luogo e data

Firma



Ministero della cultura
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Appendice - Contributo per i prestiti

Per il prestito concesso agli enti di natura giuridica privata si richiede un contributo economico specificato nella tabella seguente. La spesa, a carico dell'ente organizzatore, si riferisce alla somma del valore economico delle singole opere richieste e avrà un ammontare non superiore a **1000,00 €** iva inclusa.

Il contributo dovrà essere versato tramite:

a) Pago PA sul portale dei pagamenti del Ministero della Cultura, raggiungibile al seguente indirizzo web:

<https://pagonline.cultura.gov.it/pagamenti-pagopa/operazioni/home.do>

b) Bonifico sul conto corrente bancario dell'Archivio Centrale dello Stato:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO (servizio di cassa) - Viale Cesare Pavese, 336, 00144 Roma - IBAN: IT50K 05696 03211 000025000X75

Su richiesta dell'ente, l'Archivio Centrale dello Stato, potrà rilasciare un attestato dell'avvenuto pagamento a firma del Sovrintendente.

Valore economico cumulativo delle opere richieste in prestito	€
Fino a 1.000,00 €	100,00
Da 1.000,00 € a 10.000,00 €	250,00
Da 10.000,00 € a 20.000,00 €	500,00
Da 20.000,00 € a 30.000,00 €	750,00
Oltre 30.000,00 €	1000,00

Appendice – Norme per la missione dell'accompagnatore

Gli accompagnatori devono ricevere dall'Ente organizzatore un rimborso a copertura di tutte le spese di diaria e delle spese di viaggio e pernottamento.

Per i prestiti verso l'Europa i courier dovrebbero ricevere sussistenza per coprire tre giorni lavorativi e tre notti in hotel, salvo accordi diversi.

Per i prestiti al di fuori dell'Europa, i courier dovrebbero ricevere sussistenza per coprire cinque giorni lavorativi e cinque pernottamenti in hotel, se non concordato altrimenti.

Nei casi in cui i prestiti siano effettuati in Italia, la durata del soggiorno dovrebbe essere coerente all'adempimento dei doveri richiesti.

Di seguito si riportano le condizioni di viaggio previste per il courier:

- Il trasferimento in aereo a/r prevede un viaggio in prima classe o equivalente – tariffa piena flessibile o treno in prima classe; per tutte le tratte superiori alla durata di 6 ore prevede un biglietto in business class o equipollenti; per tutte le tratte inferiori alle 5 ore, ove non sia sostenibile un biglietto in business class, un biglietto in classe economica ma di livello superiore; Nel caso in cui le opere viaggino in cassetta a mano, si richiede il posto aggiuntivo (*extra seat*) e l'equipaggio della linea



Ministero della cultura
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

aerea deve essere informato preventivamente della presenza della cassetta per facilitare le operazioni di imbarco.

- Per viaggi superiori alle 8 ore è previsto un giorno obbligatorio di riposo nel paese di arrivo;
- Il rimborso spese per mezzi di trasporto è sostenuto dall'Ente organizzatore; il viaggio dell'accompagnatore si intende dalla tratta ufficio/casa al luogo di arrivo (struttura alberghiera o Museo);
- Il pernottamento è stabilito in hotel di categoria 3 stelle o superiore facilmente raggiungibile dalla sede espositiva. Se si tratta di viaggi al seguito dell'opera il pernottamento potrà essere prolungato a seconda dei tempi. Da includere il servizio prima colazione;
- Per le missioni all'estero è necessario che l'Ente organizzatore emetta un'assicurazione contro infortuni, malattie e per eventuali ricoveri in strutture ospedaliere di primo livello per il corriere per tutta la durata del soggiorno. Dovrà essere comunque prevista una assicurazione integrativa contro ogni inconveniente incluse aggressioni, pandemie, guerra e altro che potesse nuocere alle persone con garanzia di ricovero in prima classe (tale polizza deve essere favorita prima dell'inizio del viaggio);
- Le tariffe stabilite per la diaria per diem: 100,00 euro (ambito nazionale), 150,00 euro (ambito continentale); 250,00 euro (ambito intercontinentale e per la Gran Bretagna) da corrispondere al momento dell'arrivo nella sede espositiva dall'Ente organizzatore. Resta inteso che, qualora si renda necessario il prolungamento dei tempi di permanenza, la diaria dovrà essere corrisposta per ogni giorno eccedente a quello stabilito fino al rientro dalla missione.